Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro | 1841



REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI STATUTARI

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE
NELL'ADUNANZA DEL 26 OTTOBRE 2026

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Requisiti e criteri per le nomine

Art. 3 Procedure di verifica dei requisiti

Art. 4 Nomina del Presidente

Art. 5 Presentazione delle candidature per la nomina dei componenti del Consiglio generale

Art. 6 Designazioni riservate all'Assemblea dei Soci

Art. 7 Nomine

Art. 8 Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione

Art. 9 Procedura di nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Art. 10 Pubblicità del Regolamento

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 19, lettera h), dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, disciplina le procedure per la nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Fondazione stessa, di seguito Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, ~~e~~ del Protocollo d'intesa, di seguito Protocollo, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, nonché dell'Addendum al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 28 ottobre 2025.

Art. 2
Requisiti e criteri per le nomine

1. I candidati alla carica di componente del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, fatte salve le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste negli articoli 28 e 32 dello Statuto, devono possedere comprovati requisiti di professionalità e competenza di cui agli articoli 17, comma 1, e 21, comma 2, dello Statuto.

2. I candidati alla carica di componente del Collegio sindacale, fatte salve le cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui al precedente comma, devono possedere i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

3. Nella nomina dei componenti degli organi la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto e un'adeguata presenza di genere.

4. Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

5. Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

Art. 3
Procedure di verifica dei requisiti

1. Il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale verificano la sussistenza dei requisiti richiesti, le eventuali cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza dei propri componenti. Per il Segretario generale la verifica viene effettuata dal Consiglio di amministrazione. L'organo competente deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le relative decisioni.

2. La verifica, di cui al precedente comma 1, viene effettuata sulla base della documentazione prodotta in sede di candidatura.

3. La verifica viene effettuata separatamente per ciascun interessato e con la sua astensione.

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello Statuto, il Consiglio generale verifica periodicamente che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione, al fine di una motivata valutazione sulla permanente rappresentatività del Consiglio generale stesso. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche sul sito della Fondazione.

Art. 4
Nomina del Presidente

1. Almeno quindici giorni prima della data di scadenza del proprio mandato, il Presidente in carica convoca il Consiglio generale che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente.

2. Le candidature devono essere presentate da almeno cinque componenti del Consiglio generale, con esclusione del candidato componente del Consiglio stesso.

3. Le candidature, corredate dall'accettazione del candidato e dal relativo curriculum vitae, devono essere presentate al Segretario generale della Fondazione o ad un suo delegato – che ne verifica la regolarità formale – almeno tre giorni prima della riunione avente all'ordine del giorno la nomina del Presidente.

4. Risulterà nominato il candidato che avrà conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio generale in carica (art. 20, comma 4, dello Statuto).

5. Nel caso in cui non siano presentate candidature nei termini previsti dal precedente comma 3, il Consiglio generale delibererà sulle proposte emerse nel corso della riunione.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma la nomina è subordinata all'accettazione dell'incarico e all'accertamento dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

7. Qualora, per qualsiasi causa, il Presidente cessi dalla propria carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione – o in mancanza il Collegio sindacale – dovrà convocare senza indugio il Consiglio generale per la sua sostituzione.

Art. 5
Presentazione delle candidature per la nomina dei componenti del Consiglio generale

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, dello Statuto, il Consiglio generale della Fondazione è composto da sedici Consiglieri designati come segue:
a) 1 dal Comune di Pesaro;
b) 1 dal Comune di Urbino;
c) 2 a rotazione dai Comuni di Urbania, Pergola, Cagli, Fossombrone, Fermignano, Vallefoglia, Sant'Angelo in Vado, Carpegna;
d) 1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, di Pesaro e Urbino;
e) 1 dal Prefetto di Pesaro e Urbino, secondo il dettato dell'art. 17, comma 2;
f) 1 dalla Diocesi di Pesaro;
g) 1 dalla Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo";
h) 8 dall'Assemblea dei Soci.

2. Il Presidente della Fondazione, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio generale, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per cause diverse dalla scadenza del mandato, invita i soggetti competenti a provvedere alle designazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. I soggetti designanti devono allegare alla proposta il curriculum vitae dei designati unitamente alle dichiarazioni con le quali questi ultimi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

4. Qualora nel termine di sessanta giorni una o più designazioni non vengano effettuate o non sia prodotta la documentazione a corredo, il Presidente della Fondazione invita nuovamente i soggetti inadempienti a provvedere entro i successivi trenta giorni.

5. Trascorso inutilmente tale termine l'invito a designare verrà rivolto al Presidente del Tribunale di Pesaro che provvederà sulla base dei medesimi criteri di scelta dell'ente designante surrogato.

6. Qualora anche il Presidente del Tribunale di Pesaro non provveda entro i successivi trenta giorni dalla richiesta, la designazione e la relativa nomina

verranno effettuate dal Consiglio generale per cooptazione a favore di personalità di chiara e indiscussa fama espressive comunque delle realtà locali. In ogni caso le nomine per cooptazione non possono superare il quindici per cento del numero dei componenti del Consiglio generale, arrotondato all'unità superiore.

Art. 6
Designazioni riservate all'Assemblea dei Soci

1. La designazione degli otto componenti del Consiglio generale riservata all'Assemblea dei Soci - Art. 16, comma 1, lettera h) dello Statuto – viene effettuata sulla base di liste.

2. Le liste, che devono avere un numero di candidati pari al numero dei designandi, devono essere presentate da almeno quindici soci.

3. Il socio proponente non può a sua volta essere candidato, anche se in altra lista. Il candidato in una lista non può contemporaneamente essere candidato in altra lista.

4. Ogni lista deve essere corredata da un curriculum vitae di ciascun candidato presente nella lista unitamente a una dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

5. Le liste dei candidati debbono essere presentate, a cura dei soci proponenti e firmatari, al Segretario generale della Fondazione o a un suo delegato – che ne verifica la regolarità formale – almeno 3 giorni prima della riunione assembleare avente all'ordine del giorno la designazione dei membri del Consiglio generale.

6. Ogni socio può votare per una sola lista. Risulteranno designati i candidati che fanno parte della lista che ha riportato i due terzi dei voti espressi, purchè i votanti rappresentino almeno il quaranta per cento dei soci.

7. Nel caso in cui nessuna lista abbia conseguito la maggioranza richiesta si procederà al ballottaggio tra quelle che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7
Nomine

1. Il Consiglio generale in carica al momento delle designazioni verifica sotto la propria responsabilità la regolarità delle designazioni stesse, l'esistenza dei requisiti, l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi permanenti e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni. In caso di mancanza o di impossibilità di funzionamento del Consiglio generale provvede il Collegio sindacale.

2. Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione agli interessati affinché questi comunichino la propria accettazione della nomina entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In difetto di tale accettazione, il nominato decade.

Art. 8
Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di Consiglieri non inferiore a quattro e non superiore a sei, nominati dal Consiglio generale. Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno il Vice Presidente della Fondazione.

2. Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente convoca il Consiglio generale che dovrà provvedere alla nomina dei Consiglieri di amministrazione.

3. Il Consiglio generale, per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, procede, previa determinazione del numero dei componenti, sulla base di liste.

4. Le liste, che devono avere un numero di candidati pari al numero massimo statutariamente previsto, numerati progressivamente, devono essere presentate da almeno cinque componenti del Consiglio generale.

5. Il Consigliere proponente non può a sua volta essere candidato anche se in altra lista. Il candidato in una lista non può contemporaneamente essere candidato in altra lista.

6. Ogni lista deve essere corredata dal curriculum vitae dei singoli candidati, insieme alle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

7. Le liste dei candidati devono essere presentate al Segretario generale della Fondazione o a un suo delegato - che ne verifica la regolarità formale – almeno tre giorni prima della riunione avente all'ordine del giorno la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione.

8. Ogni Consigliere può votare per una sola lista. Risulteranno nominati i candidati, nell'ordine progressivo di presentazione, che fanno parte della lista che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio generale in carica (art. 20, comma 4, dello Statuto).

9. Nel caso in cui non siano presentate liste si procederà a votazione nel corso della quale ciascun Consigliere potrà esprimere un massimo di preferenze pari al numero dei Consiglieri da nominare. Risulteranno eletti coloro che avranno

ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio generale in carica.

10. Nell'ipotesi di cui al precedente comma la nomina dei Consiglieri di amministrazione è subordinata all'accettazione dell'incarico e all'accertamento dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

11. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, un Consigliere di amministrazione cessi dal proprio incarico prima della scadenza del termine di durata del mandato, il Presidente convoca senza indugio il Consiglio generale che, per la sua sostituzione, provvede come indicato dai precedenti commi.

Art. 9
Procedura di nomina dei componenti del Collegio Sindacale

1. Almeno quindici giorni prima della scadenza dei componenti del Collegio sindacale, il Presidente convoca il Consiglio generale che dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

2. Per le nomine il Consiglio generale procede sulla base di liste che devono avere un numero di candidati pari al numero dei componenti da nominare con l'indicazione del ruolo per cui vengono presentati: Presidente del Collegio, Sindaco effettivo, Sindaco supplente.

3. Le liste devono essere presentate da almeno cinque componenti del Consiglio generale.

4. Ogni lista deve essere corredata da un curriculum vitae e dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti insieme alle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura stessa e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità.

5. Le liste dei candidati devono essere presentate al Segretario generale della Fondazione o a un suo delegato - che ne verifica la regolarità formale – almeno tre giorni prima della riunione avente all'ordine del giorno la nomina dei componenti del Collegio sindacale.

6. Il Consigliere proponente non può a sua volta essere candidato anche se in altra lista. Il candidato in una lista non può contemporaneamente essere candidato in altra lista.

7. Ogni Consigliere può votare per una sola lista. Risulteranno nominati i candidati che fanno parte della lista che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

8. Nel caso in cui non siano presentate liste il Consiglio generale nomina i componenti del Collegio sindacale votando su singoli nominativi per ciascun specifico ruolo.

9. Nell'ipotesi di cui al precedente comma la nomina è subordinata all'accettazione dell'incarico e all'accertamento dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 10
Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito Internet della Fondazione.

2. I nominativi delle persone designate o candidate e dei soggetti proponenti sono iscritti in apposito elenco consultabile presso la Segreteria della Fondazione.

3. I nominativi delle persone nominate nelle diverse cariche sono resi pubblici mediante pubblicazione e strumenti, anche telematici, che ne consentano un'adeguata diffusione.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2026. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
